Gruppo IVA – Scadenza al 15 novembre per l’opzione e C.M. 19/E/2018

5 Novembre 2018
In scadenza al prossimo 15 novembre il termine per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, con efficacia dal 1° gennaio 2019.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.19/E del 31 ottobre 2018**, che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità applicative della nuova disciplina del Gruppo IVA, introdotta dall’art.1, co.24, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017)[1].

Come noto, la costituzione del Gruppo IVA, cui possono accedere società collegate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, in attuazione dell’art.11 della direttiva 2006/112 CE, determina la **nascita di un autonomo soggetto passivo d’imposta**, nell’ottica di semplificare gli adempimenti e con finalità antievasione.

Le modalità applicative del nuovo istituto sono state definite dal **D.M. 6 aprile 2018**, mentre il **Modello** per l’esercizio dell’opzione (corredato dalle relative **Istruzioni**), è stato definito dall’Agenzia delle Entrate mediante il **Provvedimento 19 settembre 2018, n.215450/2018**.

Come chiarito anche dalla **C.M. 19/E/2018**, in estrema sintesi, la **scelta** per il **Gruppo IVA comporta**:

- la **nascita** di un **unico soggetto passivo** (dotato di un proprio numero di partita IVA), con l’individuazione di una **società/rappresentante**, **tenuta** agli **obblighi** relativi all’applicazione dell’imposta, in termini di **fatturazione**, **liquidazione** e **dichiarazione** dell’**imposta**, adempimenti che diventano, quindi, unici e validi per tutte le società appartenenti al Gruppo[2];
- l’**attribuzione** per intero al Gruppo dell’**eventuale credito IVA**, che ne diventa il solo titolare, ai fini della relativa istanza di rimborso o compensazione.

Proprio sotto il profilo della compensazione del credito IVA, la costituzione del Gruppo comporta una criticità data dal fatto che lo stesso non può essere utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi, riferiti al singolo partecipante.

Analogamente, il debito IVA sorto in capo al Gruppo non può essere compensato con i crediti vantanti dai singoli partecipanti, e relativi ad altre imposte e contributi;

- sia per le **fatture emesse**, sia per quelle **ricevute**, l'**indicazione** del **codice fiscale** della **società** che ha **effettuato** l'**operazione**, ovvero eseguito l'acquisto;
- l'**esclusione** dal campo di applicazione dell'**IVA** delle **operazioni infragruppo**.

L'Agenzia delle Entrate si sofferma, poi, su un ulteriore aspetto, di interesse per il settore delle costruzioni, riguardante l'**applicabilità**, in presenza del Gruppo IVA, del meccanismo dello "***split payment***" (art.17-*ter* del D.P.R. 633/1972).

In merito, viene chiarito che «*qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trovi applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo*.

Per effetto della partecipazione al Gruppo, infatti, si deve ritenere che siano venuti meno, ai fini dell'imposta, i requisiti soggettivi che giustificavano l'applicazione della disciplina dello split payment. Né, del resto, l'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 individua, tra i soggetti destinatari della scissione dei pagamenti, il Gruppo IVA».

In sostanza, nell'ipotesi in cui una **società** appartenente al **Gruppo IVA** operi come **committente** per un'operazione soggetta a "*split payment*"[3], la fatturazione deve avvenire con le modalità ordinarie.

L'**Agenzia** delle **Entrate,** viceversa**, non affronta** il **trattamento IVA**, ai fini dello *split*, nell'ipotesi in cui una **società** entrata a far parte del **Gruppo** effettui operazioni (ad esempio, come **appaltatore di lavori pubblici**) nei confronti di una **P.A.**, ordinariamente assoggettate a "***split payment***".

In tal caso, stante l'autonoma soggettività IVA del Gruppo, la **fatturazione verso la P.A.** deve **continuare** con il meccanismo della "***scissione dei pagamenti***", con la particolarità che le fatture devono essere emesse a nome del Gruppo, e non più della società partecipante.

L'**opzione** per la costituzione del Gruppo IVA deve essere esercitata **in via telematica** mediante l'apposito **Modello**, ed ha effetto per un triennio, con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca, da esprimere con le stesse modalità.

Stante l'introduzione di tale nuova figura, in fase di **prima applicazione** è stato previsto un **regime transitorio**.

Per il primo anno, l'opzione deve essere esercitata entro il **15 novembre 2018**, in via telematica, ed avrà **effetto** dal **1° gennaio 2019**.

La **disciplina a regime** prevede, invece, che la dichiarazione per l'opzione (o la revoca) dal Gruppo IVA possa essere presentata:

- dal **1º gennaio al 30 settembre**, con **efficacia** a decorrere dal **1° gennaio dell'anno successivo**;

ovvero

- dal **1º ottobre al 31 dicembre**, con **efficacia** a decorrere dal **1° gennaio del secondo anno successivo**.

---

[1] In particolare, la legge di Bilancio ha introdotto un nuovo titolo V*bis*, con gli articoli 70*bis*-70*duodecies* al D.P.R. 633/1972 (cd. "*Decreto IVA*"), relativi alla costituzione ed agli effetti del Gruppo IVA.
[2] In tal senso, i partecipanti al Gruppo perdono la propria soggettività passiva ai fini IVA.
[3] L'ipotesi si verifica nel caso in cui la società del Gruppo sia, ad esempio, controllata, in via diretta o indiretta, da un'amministrazione pubblica (o da regioni, province, comuni), o si tratti di una società quotata inserita nell'indice FTSE MIB in base agli elenchi aggiornati periodicamente dal MEF – *cfr*. ANCE "*Lo Split payment si applica dalla data di inclusione dell'ente negli elenchi del MEF*" – ID *n*.31447 del 8 febbraio 2018.

34203-Provvedimento 19 settembre 2018, n.215450-2018.pdfApri

34203-Istruzioni.pdfApri

34203-Modello.pdfApri

34203-D.M. 6 aprile 2018.pdfApri

34203-Circolare n.19-E del 31 ottobre 2018.pdfApri